

ANNO 2014

DELIBERAZIONE N. 38

COMUNE DI MEZZANEGO

Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di seconda convocazione

– seduta pubblica –

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass
1	REPETTO DANILO	Sindaco	X	
2	FEDERICI FRANCO	Vice Sindaco	X	
3	CHIESA EZIO	Consigliere	X	
4	SPINETTO SARA	Consigliere	X	
5	FOSSATI TEODORO	Consigliere	X	
6	CAFFERATA ANNALISA	Consigliere	X	
7	GINOCCHIO ALBERTO	Consigliere	X	
8	SERVENTI SONJA	Consigliere		X
9	BRIGNOLE FABRIZIO	Consigliere		X
10	PERONA MARCELLO	Consigliere	X	
11	BOGGIANO ALESSIO	Consigliere	X	
TOTALE			9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla redazione del presente verbale. L'Avv. Danilo Repetto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri (art. 39 D.Lgs. nr. 267\2000).

In ordine alla regolarità tecnica il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio esprime parere favorevole.

Il Segretario Comunale

Dott. Piero Lari

Il responsabile area finanziaria

Zappettini Annamaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/06/2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

RILEVATO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 08/09/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- Aliquota 0,90 % ovvero 9,0 ‰ per tutti gli altri fabbricati di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
- Aliquota 0,80 % ovvero 8,0 ‰ per le aree edificabili;
- Aliquota 0,90 % ovvero 9,0 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.
- Aliquota 0,90 % ovvero 9,0 ‰ per gli immobili di categoria D.

RILEVATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RILEVATO che

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 8, CAPITOLO 3 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Servizi socio-assistenziali;
- Servizi manutenzione illuminazione pubblica;
- Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza;
- Servizi di manutenzione verde pubblico;
- Servizio di protezione civile;
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI	
1	Servizi socio-assistenziali	€	63.967,00
2	Servizio di illuminazione pubblica	€	63.000,00
3	Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€	3.000,00
4	Servizi di manutenzione verde pubblico	€	6.500,00
5	Servizio di protezione civile	€	1.000,00
6	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€	3.000,00
	TOTALE	€	140.467,00

A fronte di un gettito di € 42.648,00 (copertura 30%);

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria di una parte delle spese correnti dei servizi sopra descritti per un importo stimato in circa € 42.648,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

a) Aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,15 % ovvero 1,5 ‰ per:

- l'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) Aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,10 % ovvero 1,0 ‰ per:
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- c) Aliquota ridotta nella misura di 0 punti percentuali per (azzeramento TASI) per:
- gli altri fabbricati non rientranti nei precedenti punti a), b);
 - le aree edificabili;
 - gli immobili di categoria D.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

DOPO AMPIA DISCUSSIONE nella quale il Sindaco illustra la pratica ricordando che i Comuni hanno la facoltà di applicare le aliquote TASI. Il Comune di Mezzanego ha applicato l'aliquota all'abitazione principale e ai fabbricati rurali strumentali per riequilibrare i tagli dello stato. Ricorda che l'ultima applicazione dell'ICI sulla abitazione principale è stata nel 2007 e il gettito attuale della TASI è inferiore a quello registrato per l'ICI in quell'anno. L'applicazione della TASI si è resa necessaria per coprire i servizi indivisibili.

Il Consigliere Perona Marcello chiede come sono stati scelti questi servizi.

Il Sindaco e il Segretario precisano che si tratta di una decisione statale.

Il Consigliere Perona Marcello chiede chi sono i soggetti passivi dichiarando che sulla prima casa si applica non l'IMU ma la TASI, mentre sulla seconda casa i residenti le pagano tutte e due.

L'assessore Spinetto Sara precisa che sulla seconda casa si paga solo l'IMU e non la TASI anche rispetto ai residenti.

Il Consigliere Perona Marcello ribadisce quanto affermato nella discussione sull'IMU precisando che i servizi indivisibili li utilizzano sia i proprietari delle abitazioni principali, sia quelli delle seconde case e dei fabbricati commerciali e quindi sarebbe stato più giusto distribuire per queste categorie le aliquote tra IMU e TASI.

L'assessore Spinetto Sara precisa, come già detto sull'IMU diventa difficile applicare la TASI sulle seconde case in quanto una parte spetta ai conduttori e diventa difficile verificare eventuali morosità ed evasioni tenuto conto che l'incasso totale relativo sarebbe di circa € 4.000,00.

Il consigliere Boggiano Alessio ribadisce che non è giusto che i magazzini e le attività commerciali non paghino.

Il Sindaco ribadisce che questa è la soluzione migliore perché nel modo proposto dalla minoranza si rischia di aumentare le aliquote per i residenti e lui non lo ritiene giusto.

Il Consigliere Perona Marcello dissente da quanto affermato dal Sindaco in quanto chi utilizza un servizio deve pagarlo.

Il Consigliere Boggiano Alessio afferma che per la minoranza rimane fondamentale il fatto che i servizi indivisibili siano pagati da tutti i cittadini che li utilizzano e quindi è necessario applicare la TASI alle abitazione diverse da quella principale non aumentando conseguentemente l'IMU. Per queste ragioni il loro voto sarà contrario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Con voti 7 favorevoli 2 contrari i Consiglieri Perona Marcello e Boggiano Alessio

DELIBERA

1) **DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:

a) Aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,15 % ovvero 1,5 ‰ per:

- l'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Aliquota TASI ordinaria nella misura del 0,10 % ovvero 1,0 ‰ per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

c) Aliquota ridotta nella misura di 0 punti percentuali (azzeramento TASI) per:

- gli altri fabbricati non rientranti nei precedenti punti a), b);
- le aree edificabili;
- gli immobili di categoria D.

2) **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) **DI DARE ATTO** che il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra, stimato in circa € 42.648,00 è destinato al finanziamento di una parte dei servizi indivisibili sotto indicati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI	
1	Servizi socio-assistenziali	€	63.967,00
2	Servizi manutenzione illuminazione pubblica	€	63.000,00
3	Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€	3.000,00
4	Servizi di manutenzione verde pubblico	€	6.500,00
5	Servizio di protezione civile	€	1.000,00
6	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€	3.000,00
	TOTALE	€	140.467,00

3) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

4) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI;

5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con votazione separata la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva con voti 7 favorevoli e 2 contrari i Consiglieri Perona Marcello e Boggiano Alessio

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Avv. Danilo Repetto



Il Segretario Comunale

Dott. Piero Lari



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,


ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **- 9 SET 2014**



Il Responsabile del servizio
Dott. Piero Lari



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **- 9 SET 2014** al **23 SET 2014** ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li **24 SET 2014**



Il Responsabile del servizio

.....